



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado
"FALCONE e BORSELLINO"
C.F. 97048910588 Cod. Mec. RMIC804007
Sede di Direzione: Via Giovanni da Procida, 16 - 00162 ROMA
Tel 06/44266693 fax 06/44236349 - e mail: rmic804007@istruzione.it
PEC: rmic804007@pec.istruzione.it

Roma, 09.01.2022

Circ. n. 132

Alle Famiglie
Al Personale scolastico
Alla DSGA
e p.c.
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: D.L. n.1 del 07.01.2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Si trasmette [link a Decreto Legge 7 gennaio 2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"](#) relativamente alla nuova normativa che estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età** fino al 15 giugno 2022, fatte salve specifiche condizioni cliniche documentate in base alla normativa vigente in materia di esenzioni. Si precisa che l'infezione da COVID determina il **differimento della vaccinazione** fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa, che deve essere attestata con certificato medico così come previsto dalla circolare del Ministero della salute.

A partire, quindi, dal 15 febbraio, i lavoratori, che svolgono a qualsiasi titolo attività all'interno della scuola, che hanno compiuto 50 anni per accedere al luogo di lavoro dovranno possedere ed esibire il **Green Pass Rafforzato**. I delegati al controllo dei Green pass dovranno dal 15 febbraio, pertanto, utilizzare l'APP VerificaC19 per il **controllo di tutti coloro i quali a qualsiasi titolo lavorano nella scuola** ed impedire l'ingresso a coloro i quali non risultino in regola. In caso di violazione alle suindicate disposizioni, si procederà con le sanzioni previste dalla normativa. I genitori, i visitatori autorizzati continueranno ad accedere ai locali scolastici con possesso ed esibizione di Green pass base.

Ai fini della **gestione dei casi di positività in ambito scolastico**, si applicheranno le disposizioni dell'autorità sanitaria competente e ci si atterrà alle misure previste nella Circolare congiunta del M.I e del Min. della Salute (in allegato) e di seguito schematizzate.

Scuola dell'infanzia:

in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica all'intera sezione una sospensione delle relative attività per la durata di dieci giorni;

Scuola primaria:

→ in presenza di un caso di positività nella classe, si applica all'intera classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

→ in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si attiverà per l'intera classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

Scuola Secondaria di primo grado:

→ con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

→ con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

→ con almeno tre casi di positività nella classe, si attiverà per l'intera classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni

→ Per gli altri soggetti, non vaccinati o non negativizzati nei termini summenzionati o ancora in quarantena familiare, i genitori potranno richiedere alla Dirigente (tramite la Segreteria Didattica – rmic804007@istruzione.it) l'attivazione della didattica digitale integrata individuale per la durata di dieci giorni;

→ Per gli alunni casi positivi accertati, la richiesta di DDI dovrà essere accompagnata da parere medico o da dichiarazione genitoriale circa la compatibilità delle attività didattiche da remoto e il protocollo di cura, nel rispetto del diritto allo studio ma anche del diritto del bambino ad essere ammalato.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Resta altresì confermata tutta la procedura prevista per ciò che riguarda la tempestiva segnalazione di positività da parte di alunni, personale scolastico, lavoratori delle mense, gli OEPA che abbiano contatto con gli alunni per esigenze di servizio, agli indirizzi di posta elettronica istituzionali (rmic804007@istruzione.it e quelli dei referenti Covid di ciascun plesso), il rispetto delle misure di sicurezza previste e il rientro in classe o sul posto di lavoro in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si farà riferimento alla [CM del Min. Salute del 30/12/21](#) e la Circolare congiunta del M.I e del Min. della Salute del 08.01.2022: a seguito della comunicazione di un caso di positività, l'Istituto applicherà le indicazioni contenute nelle disposizioni in parola e fino al ricevimento di ulteriori prescrizioni della ASL Rm2, da cui attendiamo indicazioni standardizzate aggiornate¹.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rosalba Tomassi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

¹ Si rende inoltre noto, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 del 30/12/2021 che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2:

- un test antigenico positivo non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e conseguente disposizione di isolamento;
- un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso;
- che il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia;
- l'utilizzo del test antigenico nei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia.

Resta ferma la competenza specifica delle Autorità Sanitarie, in particolare del Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale di riferimento, per la gestione dei singoli casi di positività resi noti e l'adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione a seguito di opportuna valutazione. A tale proposito, preme rammentare ai genitori degli alunni ed al personale scolastico la necessità di comunicare senza alcun indugio, a prescindere dalla presenza o meno di una finestra di esposizione, l'eventuale positività al virus Sars CoV -2 rilevata mediante tampone antigenico o molecolare da parte di alunni, docenti, personale ATA.